

CIRCOLARE 5/2014

IL VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL MODELLO UNICO

L'utilizzo **in compensazione** nel mod. F24 dei crediti **IRPEF, IRES, IRAP**, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, **per importi superiori a € 15.000 annui** richiede l'apposizione del **visto di conformità** ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione.

La novità, contenuta nell'art. 1, comma 574, Finanziaria 2014, riguarda **i crediti maturati dal 2013** il cui utilizzo in **compensazione orizzontale** è possibile **dal primo giorno del periodo d'imposta successivo**, ossia **dall'1.1.2014** per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Il citato comma 574 stabilisce infatti che:

*“A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.**”*

La disposizione, introdotta allo scopo di contrastare l'indebito utilizzo in compensazione dei crediti nel mod. F24, segue **regole parzialmente diverse da quelle relative al credito IVA**, considerato che la tempistica di presentazione delle dichiarazioni il cui credito è oggetto di “verifica” è collocata a luglio con riferimento al mod. 770 e a settembre con riferimento al mod. UNICO/IRAP.

CREDITI OGGETTO DI MONITORAGGIO

I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che **scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali**, ossia in particolare del credito:

- IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
- per addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC;

- per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;
- per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770.

Analogamente al credito IVA, l'obbligo del visto di conformità non dipende dall'entità del credito maturato in dichiarazione, ma **dall'ammontare del relativo utilizzo** fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Una prima questione da chiarire riguarda il computo del predetto limite di € 15.000. Considerato che alcuni crediti nascono dalla medesima dichiarazione, dovrà essere precisato se tale limite va **riferito a ciascuna imposta** (codice tributo) o **alla somma dei crediti risultanti dalla dichiarazione** (ad esempio, IRPEF + addizionale + IVIE), **ovvero dalle dichiarazioni** (ad esempio, IRPEF + IRAP).

Con riferimento ai predetti crediti è pertanto previsto:

- un utilizzo “libero” fino a € 15.000;
- un utilizzo che necessita del visto di conformità per importi superiori a € 15.000.

Si ritiene che, ai crediti in esame, siano applicabili i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E con riferimento al credito IVA ed in particolare:

- il **residuo ammontare** dei crediti **maturati nel 2012** può essere **utilizzato nel 2014 senza alcun vincolo** (la limitazione opera per i crediti maturati dal 2013);
- l'indicazione del credito nel mod. F24 in compensazione a fronte del versamento della medesima imposta non concorre all'utilizzo del limite di € 15.000.

Così, ad esempio, il mod. F24 nel quale è esposto il versamento dell'acconto IRPEF (codice tributo “4033”, anno 2014) utilizzando il credito IRPEF (codice tributo “4001”, anno 2013) non concorre al raggiungimento del limite di € 15.000 in quanto tale compensazione può essere effettuata direttamente in dichiarazione, ossia anche senza la presentazione del mod. F24.

Va evidenziato che a decorrere **dal 2014**, per effetto dell'art. 9, comma 2, DL n. 35/2013, il limite massimo della compensazione orizzontale è stato **aumentato a € 700.000** (in luogo del precedente pari a € 516.546,90).

DIFFERENZA TRA UTILIZZO DEL CREDITO IVA E ALTRICREDITI

La nuova disposizione presenta **modalità applicative diverse rispetto a quanto previsto ai fini IVA**, ancorché l'obiettivo del monitoraggio sia il medesimo.

Si rammenta che, per quanto riguarda il **credito IVA**, l'utilizzo **superiore a € 5.000** è consentito dal **16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA**. È dunque necessario che la dichiarazione IVA sia inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate **prima di effettuare la compensazione**. Inoltre, qualora il **credito utilizzato superi il limite di € 15.000**, è necessario che la **dichiarazione IVA sia munita di visto di conformità**.

Per consentire la compensazione, è stata concessa la possibilità di presentare la dichiarazione IVA **in via autonoma** a partire **dall'1.2** di ogni anno.

In considerazione del fatto che le altre dichiarazioni fiscali, i cui crediti sono ora oggetto di monitoraggio, sono presentate in un momento successivo (il mod. 770 a luglio, il mod. UNICO/IRAP a settembre) si ritiene che, **fermo restando il limite di € 15.000** al di sopra del quale è obbligatorio il rilascio del visto di conformità:

- la compensazione **non richieda la preventiva presentazione** della dichiarazione;
- per l'invio telematico del mod. F24 **non sia necessario utilizzare** i servizi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Di conseguenza il comportamento che si può delineare è il seguente:

1. il contribuente **effettua la compensazione nel mod. F24** dei crediti disponibili secondo le ordinarie regole. Dall'1.1.2014, nell'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di prevedere l'ammontare del credito, lo stesso può utilizzare il credito senza alcuna "autorizzazione preventiva" avvalendosi indifferentemente del canale Entratel, Home banking-CBI;
2. qualora nel corso del 2014 **l'ammontare dell'utilizzo superi € 15.000, la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti termini, dovrà essere munita del visto di conformità**. È tuttavia opportuno che il contribuente abbia la consapevolezza che **la dichiarazione redditi/IRAP dovrà essere munita del visto di conformità**.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*